

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 10.04.2020**  
**IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE ASCOLI PICENO**

**OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica in regime di salvaguardia per il periodo**

**\*Dal 01.02.2020 al 30.06.2020**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2013;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2019 – 2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il provvedimento prot. N. 3351 del 15.05.2019, con il quale il Segretario Generale/Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01.06.2019 e scadenza al 31.05.2020, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

**VISTA** la delibera n.7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla legge n.55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel *“Manuale delle Procedure amministrativo – contabili”* dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** l'art.1 comma 7 del D.L. N. 95/2012 convertito nella L. n.135 come modificato dall'art.1 comma 494 della L. 28.12.2015 n.208 che precede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche , tra le quali rientra l'Energia Elettrica , le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, delle legge 27 dicembre 2006 , n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e delle centrali di committenza regionali;

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip Spa, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura nei quali

sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

**TENUTO CONTO** che il sistema introdotto dall'art.26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58 legge 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto ne d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

**RITENUTO** di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

**VISTO**, l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee guida n. 3 "Nomina ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni" emanate dall'Anac con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti d'impulso, di direzione, e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**PREMESSO** che il contratto di fornitura di Energia Elettrica, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 16" stipulata dalla Consip Spa con la società A2A aggiudicataria del lotto per la regione Marche ;

**TENUTO CONTO** che per motivi tecnici ed organizzativi, non è stato possibile garantire, senza soluzione di continuità, l'adesione alla nuova Convenzione denominata "Energia Elettrica 16", stipulata per il periodo 01.12.2019 e fino al 30.11.2020, dalla Consip Spa con al società A2A aggiudicataria del lotto geografico n. 9 Marche Umbria;

**PRESO ATTO** che è previsto il passaggio automatico nel Regime di salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo;

**PRESO ATTO** della necessità di aderire al suddetto "servizio di salvaguardia" per la fornitura di Energia Elettrica per le regioni Umbria Marche per il periodo 01.01.2019 – 3

**PRESO ATTO** che i prezzi applicati all'energia in regime di salvaguardia sono stabiliti, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, reti e Ambiente sulla base di modalità di calcolo stabilite con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione.

**PRESO ATTO** che, sulla base dell'importo a kwh offerto dal fornitore e dei consumi medi registrati, è prevista una spesa, per il suddetto periodo di affidamento pari ad € 4000,00 \*

**VISTO** il Durc dal quale risulta l'correttezza della Società A2A in merito agli obblighi retributivi e contributivi.

## DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di procedere all'attivazione del Regime di Salvaguardia e, quindi, dell'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società A2A.

Il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra l'unità Territoriale di Ascoli Piceno e la società A2A avrà durata di 5 mesi a decorrere dal 10.01.2020 al 30.06.2020 .\*

\*L'importo previsto pari ad € 4000,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 , a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020, quale Centro di responsabilità Gestore 4071,

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi gara e Contratti in conformità alla normativa vigente.

- Si rettifica l'importo di € 4000,00 ad € 6000,00
- Si rettifica la scadenza : Novembre 2020

P.A. IL responsabile Unità Territoriale

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE

(Dott. Massimo Cagnucci)